

del 12 ottobre 2024



## Negare un congedo parentale può configurare atto discriminatorio

Il principio è stato affermato dal Tribunale del lavoro di Grosseto con la sentenza del 24 luglio 2024 che ha condannato un'amministrazione comunale il cui dirigente aveva rifiutato l'assunzione a un'architetta che aveva superato una selezione pubblica per il ruolo di "istruttore direttivo tecnico", sulla base del fatto che la stessa aveva rappresentato la necessità di utilizzare il congedo parentale per accudire il suo bambino di tre mesi.

Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione davanti alla

Consigliera delle Pari Opportunità della Provincia di Grosseto, l'interessata ha adito il giudice del lavoro.

La decisione del Tribunale si è basata sul Codice delle pari opportunità, riconoscendo che la richiesta di congedo parentale non può giustificare la negazione di un'assunzione o comportare discriminazioni di qualunque tipo nei confronti delle lavoratrici.

La decisione è di ragguardevole importanza e costituisce un precedente rilevante per tutti i settori lavorativi privati e pubblici, considerato che, il Tribunale ha ritenuto configurata, nel caso di specie, la previsione di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 198/2006 (cd. Codice delle Pari Opportunità) che, in attuazione della Direttiva comunitaria 2006/54 CE, accoglie una nozione ampia di discriminazione, comprensiva di "qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento" che produca comunque un effetto pregiudizievole, non solo rispetto a un lavoratore già impiegato, ma persino nella fase di selezione del personale, "discriminando le candidate e i candidati" in ragione del loro sesso. Invero, la decisione del Comune appariva motivata, secondo il giudice del lavoro, unicamente dalla prospettiva che la ricorrente si sarebbe avvalsa del congedo parentale, il che – secondo il giudice estensore – ha costituito motivo certamente discriminatorio, in quanto, se la ricorrente non avesse manifestato l'intenzione di avvalersi dei diritti connessi alla propria condizione di donna con prole in tenera età, sarebbe stata certamente assunta.

Il motivo della mancata assunzione in ragione dello status della donna e delle connesse rivendicazioni ha costituito, per il Giudice toscano, una discriminazione diretta in ragione del sesso della lavoratrice che, di fatto, aveva ricevuto un trattamento peggiore rispetto a quello garantito a un candidato uomo o a una candidata donna non madre di un bambino in tenera età.

Il Tribunale ha condannato il Comune al risarcimento di una significativa somma di danaro per i danni patrimoniali e non patrimoniali oltre che al ristoro delle spese legali.

La sentenza sottolinea come la decisione del Comune contenesse una motivazione discriminatoria.

Un aspetto fondamentale della sentenza è l'applicazione dell'inversione dell'onere della prova, principio che caratterizza la tutela contro la discriminazione. La lavoratrice ha dovuto solo presentare elementi sufficienti a far supporre la discriminazione, mentre al Comune spettava dimostrare l'assenza di intenti discriminatori. Non essendo riuscito a farlo, il Comune è stato condannato.

---

### Nuova procedura di visualizzazione del cedolino NOIPA

Allo scopo di potenziare i livelli di sicurezza e garantire agli utenti un servizio più affidabile nei casi in cui l'accesso alla piattaforma avvenga con credenziali personali, NOIPA ha previsto, per l'accesso ai propri servizi la generazione di un codice OTP (One Time Password) per l'autenticazione tramite SPID o CIE livello 2, sia tramite portale NoiPA sia tramite App NoiPA.

Chi già usava l'App NoiPA per la ricezione dell'OTP continuerà a generare il codice usa e getta come prima, con la differenza che invece di riceverlo tramite SMS lo otterrà esclusivamente attraverso la App.

Una videoguida NoiPA è disponibile sulla piattaforma per l'abilitazione del codice OTP.

L'illustrazione di tutti i passaggi da eseguire si ottiene selezionando dapprima la voce Menu (in alto a sinistra), poi la sezione profilo e infine il tasto Abilita codice OTP. Una volta completata la procedura, nel menu comparirà la voce Genera codice OTP.

Chi accede tramite CIE livello 3 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) non ha bisogno di richiedere l'OTP.

## Dipendente pubblico: Compatibilità con cariche sociali in Società Cooperative

Un nostro iscritto, in procinto di entrare nel Consiglio di amministrazione di una società cooperativa ci chiede se vi siano ragioni di incompatibilità rispetto alla propria qualità di Agente della Polizia di Stato.

La sezione lavoro della Corte di Cassazione si è recentemente occupata della questione nella sentenza 11 aprile 2024, n. 9801, in relazione al caso di un dipendente di una ASL Presidente del Consiglio di amministrazione di una "cooperativa sociale.

Secondo i giudici di legittimità, l'accettazione di cariche sociali in una società cooperativa non comporta l'incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del D.P.R. n.3/1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo D.P.R. Ciò, tuttavia, non esclude che il lavoratore debba chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale al datore di lavoro. Invero, in questo caso trova applicazione l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, norma finalizzata a garantire l'obbligo di esclusività nel rapporto di impiego pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. il quale prevede che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", secondo il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. La disciplina relativa alla incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, individua la propria norma di riferimento nell'art. 53, comma 7, che comporta conseguenze disciplinari per il lavoratore sfornito di autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale. Sotto quest'ultimo aspetto, occorre sottolineare come il carattere gratuito dell'attività non escluda la necessità della valutazione di compatibilità e dunque dell'autorizzazione, come stabilito dall'art. 53, comma 7, per gli incarichi retribuiti.

In particolare, per i lavoratori della Polizia di Stato, Secondo la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S., in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, l'art. 50 del D.P.R. 24 aprile 1982 vieta espressamente agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato "... l'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali nonché l'assunzione di impieghi pubblici e privati e l'accettazione di incarichi in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali".

Il fondamento di tale disposizione viene pacificamente ravvisato nell'esigenza di vietare l'esercizio di attività lavorative caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego, in ossequio al principio di esclusività garantito dall'art. 98, comma I, della Costituzione. Per le altre attività, considerate astrattamente compatibili, è prevista l'autorizzazione dell'Amministrazione, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001. n. 165, come novellato dalla legge 190/2012, previa verifica, fra l'altro, dell'insussistenza "... di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi".

Resta fermo il divieto di rivestire cariche in società che perseguono fini di lucro, ma la semplice partecipazione societaria per un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato non è preclusa, a condizione che si limiti all'esercizio dei diritti e all'assolvimento dei doveri legati alla mera qualità di socio e non si concretizzi, invece, in compiti di gestione diretta della persona giuridica.

Infine, con particolare riferimento alla società in accomandita semplice, l'assunzione della qualità di socio accomandante da parte di un appartenente alla Polizia di Stato non risulta in contrasto con il richiamato art. 50 del D.P.R. 335/1982, purché al medesimo non sia conferita la procura speciale per singoli affari previsto dall'art. 2320 c.c., che renderebbe la sua posizione analoga a quella del socio accomandatario, con conseguente insorgenza dei profili di incompatibilità.

---

## Il dipendente pubblico che crea un software per la PA ha diritto ad un indennizzo

Con la sentenza n. 7178 del 18 marzo 2024, la Cassazione ha cristallizzato il principio di diritto secondo cui *l'ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione nell'ambito di un preesistente rapporto di lavoro dipendente con la Pubblica Amministrazione, ove chieda alla stessa PA di essere remunerato per l'attività svolta in suo favore, può proporre l'azione di ingiustificato arricchimento. Il giudice ha il potere di determinare in via equitativa il relativo indennizzo, il quale non può coincidere con il compenso che comunemente sarebbe stato corrisposto per la detta prestazione, ma deve ristorare la diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera e, quindi, i costi ed esborsi sopportati e il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno*".

La questione di fatto ha riguardato un dipendente ASL che dopo aver realizzato un sistema di acquisizione ed elaborazione dei flussi informatici aziendali, ha chiesto giudizialmente la condanna della PA datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento.

Il giudice di merito aveva rigettato la domanda, ritenendo l'attività in questione rientrante nell'ambito del preesistente rapporto di lavoro fra le parti.

A seguito di ricorso per Cassazione i giudici di legittimità hanno completamente ribaltato la decisione dei due gradi di merito ritenendo preliminarmente che, nel pubblico impiego, tutte le attività oggetto del rapporto di lavoro devono essere formalizzate per iscritto e che laddove detta formalizzazione sia assente, il lavoratore può richiedere il risarcimento del danno, considerato che, in difetto, l'Ente si gioverebbe di un ingiustificato arricchimento.

Per la sentenza, la quantificazione del relativo indennizzo può essere operata dal giudice in via equitativa, tenendo presenti sia i costi sopportati dal professionista che il sacrificio del medesimo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del pubblico dipendente, statuendo la debenza dell'indennizzo richiesto.

## **L'indennità di impiego operativo NOCS spetta solo al personale non dirigente**

Per corrispondere ad alcune richieste di chiarimento che ci sono pervenute ricordiamo a chi ci legge che in relazione ad alcuni contenziosi promossi innanzi al TAR del Lazio al riguardo della mancata estensione al personale dirigente del NOCS della Polizia di Stato della specifica indennità operativa prevista per il personale non dirigente, quello stesso Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale lamentando una irragionevole disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS dell'Arma dei carabinieri, cui è riconosciuta un'indennità – quella di incursore – volta a compensare gli specifici rischi connessi all'impiego operativo, nonché tra il personale non dirigenziale del NOCS e i dirigenti dello stesso nucleo, oltre che la lesione, ai danni di questi ultimi, del principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, di cui all'art. 36 Cost.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 134, pubblicata il 18 luglio 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, e, in via subordinata, all'art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, affermando il principio che la mancata estensione ai dirigenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato dell'indennità di impiego istituita, per il personale operativo non dirigente dello stesso reparto, dall'accordo sindacale recepito dal d.P.R. n. 51 del 2009, non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. La Corte ha escluso anzitutto la discriminazione tra i dirigenti del NOCS e quelli del GIS, evidenziando come le posizioni a raffronto risultino eterogenee. Infatti, secondo i giudici della Consulta, il GIS, oltre ad operare come unità speciale di polizia, sotto la direzione del Ministero dell'interno, per far fronte ad esigenze di sicurezza nazionale, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS) e svolge interventi anche all'estero.

Ed è in forza di tale duplice ruolo che il GIS, a differenza del NOCS, è qualificato come reparto incursore (e percepisce la relativa indennità), tanto che ai suoi componenti, ufficiali e sottufficiali, è richiesto il conseguimento dello speciale brevetto militare di incursore, il cui possesso non è, invece, prescritto per gli appartenenti all'omologo nucleo operativo della Polizia di Stato.

A giudizio della Corte, una disparità di trattamento non sussiste neppure tra i dirigenti del NOCS e gli appartenenti allo stesso reparto privi di qualifica dirigenziale, non essendo tali categorie professionali comparabili per via della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico. La Corte ha osservato, tra l'altro, che la scelta legislativa di non estendere l'indennità per i poliziotti in possesso della qualifica di operatore NOCS ai dirigenti del medesimo reparto riguarda la disciplina, non ancora contrattualizzata, dei dirigenti delle Forze di polizia, mentre l'indennità di cui si tratta è stata riconosciuta ai poliziotti in possesso della qualifica di operatore NOCS in sede sindacale.

La soluzione adottata dal legislatore non impedisce - precisa la Corte - una volta che l'area negoziale istituita, anche per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, dall'art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, trovi attuazione, che il riallineamento retributivo auspicato possa essere raggiunto, attraverso le apposite procedure negoziali. La sentenza ha, altresì, chiarito che gli operatori del NOCS conservano comunque l'indennità di impiego dopo il conseguimento della qualifica dirigenziale, anche se il relativo ammontare non viene adeguato alla nuova posizione apicale.

È stata, infine, esclusa anche la violazione dell'art. 36 Cost., sul rilievo che l'indennità di impiego costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale in servizio presso il NOCS, mentre la verifica della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato deve investire, come più volte chiarito dalla Corte, il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso e non i singoli elementi che lo compongono, né le sole prestazioni accessorie.

---

## **Dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione**

Con il messaggio n. 2802 del 2 agosto 2024, l'INPS ha fornito nuovi chiarimenti riguardo alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici che hanno cessato il servizio senza diritto a pensione.

Il riferimento è alla legge n. 122/2010, che ha abolito la possibilità di trasferire automaticamente la contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) per gli ex-INPDAP.

Il messaggio fornisce un quadro dettagliato delle procedure che questi assicurati devono seguire per valorizzare tutti i contributi così da ottenere una pensione.

Per i cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, esiste la possibilità di presentare domande di riscatto, ricongiunzione e computo senza essere soggetti a termini di decadenza, equiparandosi in questo ai dipendenti del settore privato. Ciò permette agli ex dipendenti pubblici di valorizzare la propria anzianità contributiva e, in alcuni casi, di acquisire il diritto a una pensione differita.

Ciò perché la legge n. 322/1958 consentiva ai dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione di trasferire gratuitamente la contribuzione presso il FPLD, tuttavia con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, tale possibilità è stata abrogata per i dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dal 31 luglio 2010.

L'INPS, con la nota operativa n. 56/2010, aveva già delineato le conseguenze di questa modifica, confermando che per coloro che hanno cessato il servizio prima di tale data, la costituzione della posizione assicurativa poteva ancora avvenire, ma con delle specificità.

Per i dipendenti pubblici Cessati prima del 31 luglio 2010 la situazione è la seguente:

Cassa Stato (CTPS): la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio ed era obbligatoria, salvo il caso in cui l'interessato avesse già maturato l'anzianità minima (20 anni di contributi) necessaria per la pensione di



## Inutilizzabili le chat telefoniche dopo l'annullamento del Tribunale del riesame

Con la sentenza n. 31180/2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della "copia forense" dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati. Per la VI Sezione penale, infatti, un simile provvedimento è "inosservante della decisione giurisdizionale". Ne consegue il venir meno del potere dell'organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene, neppure soggetto a confisca obbligatoria. Ragion per cui l'acquisizione di tali dati configura la violazione della sfera di libertà e segretezza della corrispondenza, al di fuori dei presupposti stabiliti dall'articolo 15 della Costituzione.

La Corte ha poi precisato che le "chat" acquisite, affette da "inutilizzabilità patologica", non sono utilizzabili nella fase delle indagini e a fini cautelari.

Nella fattispecie concreta il pubblico ministero aveva disposto una "ispezione telematica" con riacquisizione dei dati informatici, utilizzati nella richiesta cautelare e posti a fondamento della misura detentiva applicata all'indagato.

Secondo il Collegio tale pratica integra una violazione del provvedimento giurisdizionale, "neutralizzandone" gli effetti attraverso l'utilizzo - improprio - di un atto di ricerca della prova, che era stato ritenuto, dal tribunale del riesame reale, nullo.

Nel caso concreto, spiega la Corte, la "patologia" deriva proprio dalla violazione del provvedimento giurisdizionale cui è conseguita una illegittima violazione della sfera di riservatezza al di fuori dei presupposti declinati dall'articolo 15 della Costituzione.

La disposizione stabilisce infatti che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Nel momento in cui la competente autorità giudiziaria - ossia il Tribunale del riesame -, prosegue il ragionamento della Corte, ha accertato l'assenza di idonea motivazione a fondamento del sequestro probatorio operato dal Pm, disponendone l'annullamento e ordinando la restituzione dei beni appresi agli aventi diritto, è evidente che l'ulteriore compressione della sfera costituzionalmente tutelata, attuata tramite la ispezione informatica, si pone fuori dal rispetto del perimetro delle garanzie derivanti dall'articolo 15 citato.

Da ciò, conclude la Cassazione, discende la inutilizzabilità delle chat che non possono essere quindi valutate neppure in sede cautelare.



### SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.  
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,  
a tutte le vostre domande.

**SERVIZI.SIULP.IT**

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 41/2024 del 12 ottobre 2024

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123